

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE

L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 106/CGF

(2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 013/CGF – RIUNIONE DEL 28 LUGLIO 2009

I° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Alfredo Maria Becchetti, Prof. Emanuele Conte, Avv. Gianfranco Iadecola, Dr. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO SIG. LEONARDI PIETRO, GIÀ DIRIGENTE A.S. CISCO CALCIO ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 105, COMMA 2 N.O.I.F. – NOTA N. 3938/241PF07-08/AF/EN DEL 3.4.2008 (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 4/CDN del 7.7.2009)

Con decisione in data 2.7.2009 (Com. Uff. n. 4/CDN del 7.7.2009), la Commissione Disciplinare Nazionale infliggeva al signor Pietro Leonardi, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Cisco Calcio Roma S.r.l., la sanzione della inibizione per la durata di mesi tre, ritenendolo responsabile della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 105, comma 2, N.O.I.F., per avere, agendo nella qualità di Vice-Presidente Esecutivo della accennata società, concluso accordi preliminari per il trasferimento di calciatori “in dispregio della normativa vigente”. Al Leonardi, più precisamente, si imputava di avere concluso, in data 16.1.2007, con la società F.C. Celano Olimpia S.r.l. (facente parte dello stesso campionato cui partecipava l’A.S. Cisco Calcio Roma), due accordi “aventi ad oggetto l’acquisizione, da parte della società dal Leonardi rappresentata, del diritto di opzione finalizzato al trasferimento definitivo delle prestazioni dei calciatori Pepe Alfonso e Cesaro Andrea, anch’essi facenti parte dello stesso campionato”.

Avverso tale decisione ha proposto impugnazione il signor Leonardi, essenzialmente rilevando:

- che il disconoscimento, da parte sua, delle apparenti firme di sottoscrizione a suo nome, in calce ai detti accordi, avrebbe in realtà dovuto comportare un accertamento tecnico diretto alla verifica della autenticità delle firme medesime, determinando la inutilizzabilità delle scritture;
- che un tale accertamento era reso ancor più necessario dal fatto che una consulenza grafica (redatta dietro suo incarico) aveva riscontrato la non autenticità delle firme in questione;
- che occorreva una prova certa – allo stato in effetti mancante – della sua responsabilità, non bastando le illazioni meramente ipotetiche su cui era fondata la decisione impugnata;
- che gli stessi dirigenti del F.C. Celano Olimpia, interrogati, nulla avevano potuto riferire, in concreto, sulla paternità delle due firme, attesa la non contestualità di sottoscrizione degli accordi;

- che il sopravvenuto patteggiamento da parte del Presidente della A.S. Cisco Calcio Roma, signor Alessandro Tulli (pure incolpato dei medesimi fatti), non poteva in alcun modo essere inteso come ammissione di responsabilità in relazione all'addebito mosso;

- che, in ogni caso, eccessivamente gravosa appariva la sanzione irrogata, decorrente dal 7.7.2009 e quindi tale da non consentirgli di operare nella qualità di Direttore Sportivo del F.C. Parma S.p.A. (sua nuova società di appartenenza) per tutta la durata della sessione estiva del calcio-mercato.

Osserva la Corte che, di tutte le doglianze avanzate dall'impugnante, unicamente quella da ultimo indicata, e relativa al regime sanzionatorio praticato, può trovare accoglimento.

Ed invero, in punto di responsabilità del Leonardi (ossia di riconducibilità proprio alla sua persona delle due sottoscrizioni recanti la firma a suo nome in calce alle due scritture in oggetto), va condiviso il convincimento manifestato dal primo Giudice.

Appare infatti assai difficile contestare, sul piano logico (come la stessa impugnazione dimostra, mancando significativamente di confrontarsi sotto questo profilo con la motivazione adottata dalla C.D.N.), che l'unica chiave di lettura, ragionevole e credibile, della vicenda, debba essere quella che vede proprio nel Leonardi, dirigente operativo ed effettivo gestore della A.S. Cisco Calcio Roma (al tempo dei fatti) il reale "autore" degli accordi in questione.

A ritenere diversamente, invero, si dovrebbe ipotizzare che i rappresentanti legali del F.C. Celano Olimpia (Piccone Ermanno e Piccone Fabio) avessero trattato per la cessione dei diritti di opzione menzionati con dirigenti dell'A.S. Cisco Calcio Roma diversi dal V. Presidente Esecutivo Leonardi: circostanza di cui nessuno dei due Piccone fa menzione, e che certamente avrebbero riferito ove le intese contrattuali fossero state raggiunte con interlocutore diverso dal firmatario degli accordi all'epoca "factotum" della società romana, dotato dei poteri di firma e di spendita del nome della (società) stessa.

Il fatto è che neppure il Leonardi, il quale pure nega totalmente il fatto ascritto e persino di essere comunque a conoscenza degli accordi che interessano, indica soggetto diverso, all'epoca operante per conto dell'A.S. Cisco Calcio, che avesse potuto trattare nell'interesse della medesima; essendo d'altra parte risultato che il signor Tulli, "sulla carta" Presidente di tale ultima società sin dal 2003, in realtà solo dal giugno 2007 iniziò ad occuparsi personalmente della gestione societaria, in precedenza sempre demandata ad altri, e, nel periodo che interessa il procedimento, delegata proprio all'incolpato ricorrente (cfr. dichiarazione del Tulli Alessandro in data 13.7.2007).

In un tale contesto fattuale, sembra alla Corte decidente conforme a corretto criterio logico ritenere, che se – come è incontestabile sulla base delle dichiarazioni dei signori Piccone – vi furono trattative, esitate in accordo, tra il F.C. Celano e l'A.S. Cisco Calcio Roma, queste non poterono che essere condotte (per conto di tale ultima società) dall'unico dirigente risultato dalle indagini come in grado all'epoca di impegnare la A.S. Cisco Calcio ed inoltre quale soggetto concretamente operativo nell'interesse di tale società, e cioè dall'odierno ricorrente.

Si consideri anche che, ad accogliere la ricostruzione del fatto proposta in impugnazione, occorrerebbe ipotizzare che altri – evidentemente estraneo alla A.S. Cisco Calcio Roma, dal momento che né il Leonardi né il Tulli fanno cenno, né diretto né indiretto, al possibile intervento di diversi dirigenti della società – si sia indebitamente appropriato del timbro ufficiale e della carte intestata della società, di poi redigendo le due scritture ed apponendosi la falsa firma dell'incolpato.

La mancanza di qualsiasi – appena sostenibile – plausibilità logica di una versione ricostruttiva coinvolgente indeterminati soggetti esterni alla società e che avrebbero peraltro operato nell'interesse della medesima, rende ragione della irricevibilità di una siffatta lettura alternativa della vicenda.

Accoglibile invece (siccome già indicato) risulta la doglianza in ordine all'eccessivamente rigoroso regime della sanzione applicato al primo Giudice.

Più adeguata appare, invero, in considerazione delle circostanze tutte del fatto, la minore sanzione della inibizione per giorni 45.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dal Sig. Leonardi Pietro riducendo a 45 giorni la sanzione della inibizione inflittagli.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Alfredo Maria Becchetti, Prof. Emanuele Conte, Dr. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Dr. Franco Massi – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

2) RICORSO GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. D’AGOSTINO DARIO, AMMINISTRATORE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA GIULIANOVA CALCIO S.R.L.;

- AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA;

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ART. 85, LETT. B), PARAGRAFO IV, N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA 5, C.G.S. E 90, COMMA 2, N.O.I.F. E 4, COMMA 1, C.G.S - NOTA 8402/1266PF/08-09/SP/BLP DEL 19.6.2009 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 9/CDN del 16.7.2009)

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società Giulianova Calcio ha impugnato il provvedimento della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 9/CDN del 16.7.2009 con il quale veniva irrogata al signor Dario D’Agostino la sanzione dell’inibizione per mesi uno e la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 all’odierna ricorrente “perché dalla documentazione in atti risulta incontrovertibilmente provato che la società non solo non ha documentato, nei termini normativamente fissati, il pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2008, ma non ha neanche dato prova di aver provveduto al pagamento delle suddette mensilità successivamente alla scadenza dei termini, ammesso, e non concesso, che l’impedimento del calciatore assumesse una qualche rilevanza ai fini del giudizio in merito alla violazione contestata”.

La società appellante eccepiva l’incongruità della sanzione in relazione in relazione a tre incontestabili fattispecie:

1) la corresponsione della mensilità di ottobre 2008 con assegno bancario incassato il 14.1.2009;

2) la corresponsione della mensilità di novembre 2008 con assegno bancario consegnato il 6.3.2009 ed incassato il 25.5.2009;

3) la sera del 9.3.2009 il calciatore è stato colpito da aneurisma cerebrale rimanendo in stato di incoscienza fino al 10.4.2009.

Da quanto sopra il Giulianova Calcio fa discendere l’impossibilità di certificare i pagamenti relativi alle ultime mensilità del 2008.

Va, altresì, ricordato che i pagamenti debbono avvenire prima della certificazione e possibilmente nel rispetto delle scadenze pattuite.

Ritiene la Corte che il ricorso meriti accoglimento parziale.

E’ infatti fuori discussione, come affermato anche dal rappresentante della Procura Federale, la gravità dell’evento che ha colpito il calciatore, così come risulta provato che gli assegni relativi alle mensilità di ottobre e novembre sono stati consegnati al giocatore che, a causa della malattia, ha potuto incassare tempestivamente solo il primo.

Va tuttavia d’altro canto considerato che, oltre alla consegna dell’assegno bancario, avrebbero potuto essere esperite altre modalità di adempimento dell’obbligazione che invece la società neppure ha tentato in particolare per il pagamento delle mensilità di dicembre.

Inoltre non può essere taciuta la circostanza che la mensilità di dicembre 2008 non risulta essere corrisposta al calciatore se gli è stata corrisposta non vi è prova in atti.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dal Giulianova Calcio s.r.l. di Giulianova (TE), riducendo a 15 giorni la sanzione dell'inibizione inflitta al Sig. D'Agostini Dario e a €5.000,00 la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante.

3) RICORSO SIG. CIMAGLIA MICHELANGELO (AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. TARANTO SPORT S.R.L.) AVVERSO LE SANZIONI:

**- INIBIZIONE PER MESI 1 (UNO) AL RECLAMANTE;
- AMMENDA DI €10.000,00 (DIECIMILA) ALLA SOCIETÀ TARANTO SPORT S.R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA,
INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL'ART. 85, LETT. B), PARAGRAFO IV, N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL'ART. 8, COMMA 5, C.G.S. E 90, COMMA 2, N.O.I.F. E 4, COMMA 1, C.G.S. - NOTA 8407/1265PF/08-09/SP/BLP DEL 19.6.2009 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 9/CDN del 16.7.2009)**

Il dott. Michelangelo Cimaglia ricorre per sé e per la società Taranto Sport, della quale si considera legale rappresentante, contro la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale del 16.7.2009, che ha irrogato la sanzione dell'inibizione di un mese per il dott. Cimaglia e l'ammenda di €10.000,00 per la società Taranto Sport.

La decisione della Commissione Disciplinare Nazionale ha accolto il deferimento del Procuratore Federale, che il 19.6.2009 ha rilevato la violazione dell'art. 85 lett. b) paragrafo IV N.O.I.F. a carico del dirigente deferito, e la sussistenza di una responsabilità diretta da imputare alla Società ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.. La violazione riscontrata consiste nella mancata attestazione, nei termini stabiliti dalla normativa federale, del pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2008 ad alcuni tesserati.

Nella propria decisione, la Commissione Disciplinare Nazionale ha rilevato che nei termini previsti del 31.3.2009 la società Taranto Sport non aveva fornito la documentazione richiesta dalle norme federali, e che neanche ha presentato prove di aver fatto tutto il possibile per provvedere ai pagamenti. Rigetta la tesi difensiva, che argomenta sull'impossibilità di reperire i tesserati in questione, rilevando tra l'altro che "tale circostanza, anche se provata, non rappresenta causa di impossibilità di adempiere".

Nel proprio ricorso di fronte a questa Corte di Giustizia Federale, il dott. Cimaglia distingue le posizioni dei diversi tesserati per i quali si sarebbe rilevata una irregolarità nei pagamenti o nella presentazione della documentazione relativa. Insiste, in particolare, sui casi di due tesserati che effettivamente non hanno percepito gli emolumenti dovuti: l'allenatore Dellisanti e il calciatore Fontes da Mota. A entrambi la società ha inviato telegrammi in data 28.3.2009, con la richiesta di comunicare i dati bancari necessari per l'accredito delle mensilità arretrate. La risposta del Dellisanti, pervenuta via fax il 31 marzo, manifesta l'impossibilità di comunicare i dati richiesti e chiede un incontro presso la sede della società. Il Fontes da Mota, invece, non risulta aver riscontrato il telegramma.

La memoria di ricorso conclude chiedendo l'annullamento delle sanzioni irrogate dalla Commissione Disciplinare Nazionale, considerando dimostrato nei termini previsti l'impegno della società nell'adempiere i propri obblighi nei confronti dei tesserati e degli organi federali.

Intervenuta alla discussione, la Procura Federale eccepisce l'inammissibilità del ricorso, fondata sulla mancata ricezione dell'atto di parte. Come risulta agli atti, in effetti, nel fax trasmesso alla procura federale in data 23 luglio, ore 16,37, risulta trasmessa soltanto la prima pagina del ricorso.

La C.G.F. rileva che la circostanza rilevata dalla Procura Federale risulta effettivamente agli atti.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal Sig. Cimaglia Michelangelo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 23 Dicembre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete